

Dott. Paolo VERNERO  
Commercialista  
Revisore Legale  
Consulente del Giudice  
Docente a contratto presso  
Università di Torino

Dott. Livio MANAVELLA  
Commercialista  
Revisore Legale  
Consulente del Giudice

Dott.ssa Laura CAREGGIO  
Commercialista  
Revisore Legale

Dott.ssa Benedetta PARENA  
Commercialista  
Revisore Legale

Avv. Maria Francesca ARTUSI  
Avvocato penalista

Dott.ssa Silvia BARBERA  
Commercialista  
Revisore Legale

DIRECTOR

Rag. Emilia BERTINETTI  
Consulente Tributario

OF COUNSEL

Dott. Federico CATTAROSI  
Commercialista  
Revisore Legale

Dott.ssa Marta REVELLO  
Commercialista  
Revisore Legale

Avv. Raffaele BATTAGLINI  
Avvocato diritto societario

Avv. Emanuela DE SABATO  
Avvocato diritto societario

Dott. Renato GIORCELLI



Torino lì, 19/01/2022

Egregi Clienti

Loro Sedi

## CIRCOLARE N. 1/2022

Gentili clienti,

trasmettiamo la circolare n. 1/2022 dedicata alle ultime novità introdotte dal Decreto Fisco-Lavoro e dalla Legge di Bilancio 2022

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Vernero & Partners Tax – Legal STP Srl

Data Logos & Partners Srl

**RUBRICA DELLA CIRCOLARE N. 1/2022**

<b>LEGGE DI BILANCIO 2022 – NOVITA’ IRPEF E IRAP .....</b>	<b>4</b>
Riforma dell’IRPEF.....	4
Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali .....	6
Modifica alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF	7
Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esonero IRPEF .....	8
Detrazione IRPEF per i giovani inquilini.....	9
Novita’ assegno unico – detrazioni figli a carico .....	10
<b>LEGGE DI BILANCIO 2022 – NOVITA’ BONUS EDILIZI .....</b>	<b>12</b>
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga.....	12
Bonus mobili - Proroga .....	13
Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga.....	14
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga.....	14
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità .....	15
Nuova detrazione per le barriere architettoniche.....	17
“Bonus facciate” – Proroga .....	18
“Bonus verde” – Proroga.....	19
Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.....	20
<b>LEGGE DI BILANCIO 2022 – ALTRE NOVITA’ .....</b>	<b>20</b>
Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo.....	20
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali .....	21
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione .....	22
Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021 .....	23

Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali .....	23
Incentivo alle aggregazioni aziendali .....	24
Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni) .....	25
Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime ..	25
Cartelle di pagamento- Posticipazione dei termini di pagamento .....	26
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36.....	27
Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” .....	28
Misure per il sostegno al credito delle imprese .....	28
Legge Sabatini .....	29
Imprenditoria femminile.....	29
Bonus TV.....	30
<b>DECRETO FISCO E LAVORO.....</b>	<b>30</b>
RINVIO DELLE NOVITA' IN MATERIA DI “ESTEROMETRO” .....	30
Fatturazione elettronica per contribuenti minimi e forfetari - NON ANCORA OBBLIGATORIA .....	31
Nuova nozione di abitazione principale ai fini IMU .....	31
<b>allegato – Comunicazione Ministero del Lavoro - LAVORO OCCASIONALE .....</b>	<b>32</b>

**LEGGE DI BILANCIO 2022 – NOVITA' IRPEF E IRAP**

**RIFORMA DELL'IRPEF**

Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l'imposizione fiscale, che prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;
- la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

**Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF**

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

fino a 15.000,00 euro: 23%;

oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 25%;

oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: 35%;

oltre 50.000,00 euro: 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

fino a 15.000,00 euro: 23%;

oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 27%;

oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro: 38%;

oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro: 41%;

oltre 75.000,00 euro: 43%.

**Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali**

Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.

### **Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"**

A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese").

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo tra 15.001,00 euro e 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda; comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

### **Decorrenza delle nuove disposizioni**

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello

730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

### **Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

### ***ESCLUSIONE DA IRAP DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI***

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali;
- arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

### **Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP**

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa:

- si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;
- siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del D.lgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall'art. 1 co. 1-bis del D.lgs. 446/97).

### **Ultimi adempimenti relativi al 2021**

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

***MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI REGIONALI  
E COMUNALI ALL'IRPEF***

Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno 2022, in particolare:

- viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l'approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;
- il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;
- viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della pubblicazione sull'apposito sito informativo.

**Aumento delle addizionali comunali all'IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana**

Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Una delle misure previste a tale fine è l'istituzione di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un "tetto" a tale incremento.

***TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP - PROROGA  
DELL'ESENZIONE IRPEF***

Viene prorogata anche per il 2022 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

**Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022**

Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

- i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

**DETRAZIONE IRPEF PER I GIOVANI INQUILINI**

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all'art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

***Ambito soggettivo***

L'agevolazione riguarda i giovani:

- di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l'agevolazione spettasse ai "giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni");
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

***Durata e condizioni***

Dall'1.1.2022, la detrazione spetta:

- per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
- a condizione che l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

***Determinazione della detrazione***

Dall'1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

- a 991,60 euro;
- ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

**NOVITA' ASSEGNO UNICO – DETRAZIONI FIGLI A CARICO**

Il D.lgs. 230/2021 riconosce per i figli a carico di età inferiore a 21 anni un assegno unico erogato dall'INPS in misura variabile in base all'ISEE del nucleo familiare. Vengono corrispondentemente modificate le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR che, dal 1° marzo 2022, si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

L'accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività, e viene riconosciuto:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale; sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, con una modulazione dell'importo in relazione all'età e al grado di disabilità.

Inoltre, ricalcando la L. 46/2021, l'art. 3 del D.lgs. in esame impone anche il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti concernenti profili di cittadinanza, residenza e soggiorno, ossia: essere cittadino italiano o di uno Stato membro Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto

di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La somma riconosciuta varia in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico. È previsto un importo base, per ciascun figlio minore, pari a 175 euro, che spettano in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riducono gradualmente fino a 50 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Invece, per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l'importo base è pari a 85 euro mensili per i nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, importo che scende a 25 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Il possesso dell'ISEE non costituisce un requisito necessario per accedere all'Assegno Unico e Universale, sebbene sia necessario al calcolo dell'importo spettante sulla base della situazione economica del nucleo familiare che lo richiede.

L'assenza dell'ISEE non preclude il riconoscimento dell'Assegno, ma, ne determina l'erogazione nella misura minima.

L'ISEE potrà comunque essere presentato successivamente alla domanda.

Vengono inoltre previste maggiorazioni degli importi in caso di figli successivi al secondo, qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni e per ciascun figlio con disabilità, con una maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

La domanda dovrà essere presentata all'INPS. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. g) della L. 46/2021, l'assegno sarà concesso sotto forma di credito d'imposta o come erogazione mensile di una somma in denaro.

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dall'1.1.2022 attraverso i seguenti canali:

- Portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito istituzionale, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato;
- Istituti di Patronato.

***LEGGE DI BILANCIO 2022 – NOVITA' BONUS EDILIZI***

***INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - PROROGA***

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Ricordiamo che La detrazione del 50 per cento dall'IRPEF può essere richiesta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

### **BONUS MOBILI - PROROGA**

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

- 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
- 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

***INTERVENTI ANTISISMICI (SISMABONUS) - PROROGA***

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

Ricordiamo che Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).

***INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - PROROGA***

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione

energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quaterl dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.

Si ricorda che sono ammessi all'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

### ***SUPERBONUS DEL 110% - PROROGA ED ALTRE NOVITÀ***

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale "generale" fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:

- da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
- da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
- da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:

- nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;

- nell'introduzione, nel co. 13-bis dell'art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, "per talune tipologie di beni", i valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute;
- nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell'art. 119, che i prezziari individuati dal DM 6.8.2020 "Requisiti" (ossia i prezziari regionali e i prezziari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il "semplice" sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il *bonus* facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

### ***NUOVA DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE***

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

- spetta nella misura del 75%;
- spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

- 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

I beneficiari della detrazione in esame possono essere i seguenti:

- Condomini;
- Persone Fisiche, solo per edifici unifamiliari oppure unità singole in edifici plurifamiliari;
- IACP ed enti analoghi, incluse società "in house providing";
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, solo per intervenire su immobili di proprietà della cooperativa assegnati in godimento ai soci;
- ONLUS e Organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, solo per gli interventi che interessano immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
- Titolari di reddito d'impresa, arti o professioni, per le spese sulle parti comuni, solo se l'immobile è sito all'interno di un edificio o condominio in cui più del 50% della SDL è a scopo residenziale.

### ***"BONUS FACCIATE" – PROROGA***

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

Ricordiamo che Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

#### **“BONUS VERDE” – PROROGA**

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

- per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024;
- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Si ricorda che possono essere beneficiari della detrazione in esame le persone fisiche proprietari o detentori con idoneo titolo di un'abitazione residenziale in Italia

***OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO***

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

- proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
- amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
- generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
- comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

***LEGGE DI BILANCIO 2022 – ALTRE NOVITA’***

***SOSTITUZIONE DEL PATENT BOX CON LA NUOVA “SUPER DEDUZIONE” DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO***

Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito:

- le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);
- non sono più esercitabili le opzioni *Patent box* con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
- la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
- sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il *know how*;
- è stato eliminato il divieto di cumulo con credito di imposta ricerca e sviluppo.

***CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI***

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

***Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”***

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

***Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”***

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;

- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

**CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE**

Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

In particolare:

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di *design* e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
  - per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
  - per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;

— per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

***SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI - ESTENSIONE AL BILANCIO 2021***

Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.

La sospensione sembrerebbe poter essere applicata, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento.

***RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI***

Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, riprendendo l'esempio precedente, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.

#### ***Beni diversi dai marchi e dall'avviamento***

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

- ai beni materiali;
- ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, *software*, *know-how*, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
- alle partecipazioni.

### ***INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI***

Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate

(DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.

Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "bonus aggregazioni" di cui all'art. 11 del DL 34/2019.

***AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI DI IMMOBILI NELLA  
CESSIONE DI AZIENDA  
(CONTRASTO ALLE DELOCALIZZAZIONI)***

Viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

***LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE  
NEL MODELLO F24 O RIMBORSABILI IN CONTO FISCALE -  
INCREMENTO A 2 MILIONI DI EURO A REGIME***

Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;

- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

### ***Subappaltatori edili***

Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

### ***Crediti d’imposta agevolativi***

Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

## ***CARTELLE DI PAGAMENTO- POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO***

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

***PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA  
CASA DI ABITAZIONE PER GLI UNDER 36***

Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

***Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36***

L'agevolazione "Prima casa *under 36*" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti *under 36* anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

***Accesso al fondo di garanzia per la prima casa***

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti *under 36*, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.

**RINVIO DI “PLASTIC TAX” E “SUGAR TAX”**

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative:

- all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “*plastic tax*”);
- all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “*sugar tax*”).

**MISURE PER IL SOSTEGNO AL CREDITO DELLE IMPRESE**

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

**Fondo di Garanzia PMI**

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

- dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione *una tantum* (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-*bis* del DL 23/2020).

Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

- l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;

- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.

### ***Garanzia SACE***

Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

### ***Garanzia green***

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del *green new deal* (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

### ***LEGGE SABATINI***

Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

### ***IMPRENDITORIA FEMMINILE***

Sono estese all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a

prevalente o totale partecipazione giovanile.

### ***BONUS TV***

Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.

### ***DECRETO FISCO E LAVORO***

### ***RINVIO DELLE NOVITA' IN MATERIA DI "ESTEROMETRO"***

Per effetto di tale proroga, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere per il primo semestre 2022 potrà continuare ad essere effettuata secondo le consuete modalità, alle seguenti scadenze:

- i) primo trimestre 2022: entro il 2.5.2022;
- ii) secondo trimestre 2022: entro il 22.8.2022.

Dal 01/07/22, i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere comunicati (con scadenze maggiormente ravvicinate) attraverso la trasmissione di file XML allo SDI.

Con l'approssimarsi del termine del 01/07/2022 seguiranno da parte dello Studio ulteriori comunicazioni al riguardo, contenenti peraltro le indicazioni pratiche per procedere all'emissione dei citati documenti ed i relativi termini.

**FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI - NON ANCORA OBBLIGATORIA**

Sulla base delle indicazioni ricevute dalla UE, nel prossimo triennio l'Italia dovrà introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti "minori" in regime agevolato. Tuttavia, attualmente non è ancora stata definita la data di decorrenza dell'adempimento per tali soggetti. Allo stato quindi, e sino a nuova determinazione, i contribuenti minimi e forfetari potranno continuare ad emettere fatture secondo i tradizionali sistemi (pur potendo avvalersi, in via facoltativa, della fatturazione elettronica). Sono fatti salvi, come già in passato, gli obblighi di fatturazione elettronica per determinate tipologie di operazioni (ad esempio fatture nei confronti della PA).

**NUOVA NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU**

Il DL 146/2021 modifica la definizione di abitazione principale ai fini dell'IMU contenuta nel co. 741 lett. b) dell'art. 1 della L. 160/2019 nel modo che segue: *"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti il nucleo familiare"*.

In sostanza, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso. Dopo numerose controverse pronunce giurisprudenziali sul tema, viene

pertanto uniformato il trattamento ai fini IMU che consente di beneficiare dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale per una unità immobiliare, a prescindere dal fatto che gli immobili si trovino nello stesso Comune o in Comuni diversi. Le novità che riguardano gli immobili situati in Comuni diversi dei componenti del nucleo familiare, non trattandosi di una norma di interpretazione autentica, dovrebbero essere efficaci dalla data di conversione in legge del DL. In considerazione del fatto che la conversione in legge del DL 146/2021 è successiva al 15.12.2021, gli effetti della nuova disposizione dovrebbero esplicarsi a decorrere dal 2022.

***ALLEGATO – COMUNICAZIONE MINISTERO DEL LAVORO -  
LAVORO OCCASIONALE***

Si ricordano le importanti novità introdotte dalla legge n. 215/2021 in merito al lavoro occasionale, sul tema si allega alla presente Circolare la comunicazione ufficiale del Ministero del Lavoro del 11.01.2022 con le ultime novità.

*La presente circolare è redatta a solo scopo informativo per i clienti di Vernerero & Partners Tax – Legal STP Srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; ne è pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Vernerero & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.*